

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso di cui trattasi:* domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DENIM HUNTER — Domanda di registrazione n. 14 649 891

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione

*Decisione impugnata:* decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 aprile 2020 nel procedimento R 849/2018-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata nella sua interezza;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi invocati**

- La commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione delle conseguenze della limitazione (amministrativa) dei prodotti della domanda di marchio della ricorrente e dell'impatto dell'elemento figurativo nel marchio della ricorrente;
- La commissione di ricorso ha completamente ignorato il fatto che il Tribunale ha già valutato il carattere distintivo del termine «HUNTER» per i prodotti della classe 25.

---

**Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Ryanair / Commissione**

**(Causa T-388/20)**

(2020/C 262/49)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévotte, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — *Finlandia — COVID -19: Garanzia statale sul prestito a Finnair* (<sup>1</sup>); e,
- condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha applicato erroneamente l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo che l'aiuto faccia fronte a un grave turbamento dell'economia finlandese e violando l'obbligo di effettuare una ponderazione degli effetti positivi dell'aiuto rispetto ai suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (ossia il «test di bilanciamento»).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell'Unione riguardo al divieto di discriminazione, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea sin dalla fine degli anni '80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell'Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. Autorizzando la Finlandia a riservare aiuti soltanto a Finnair, la Commissione europea ha ignorato il danno causato dalla crisi della COVID-19 a tali compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella connettività aerea della Finlandia. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevede un'eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un'eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che, nonostante le gravi difficoltà, la Commissione europea ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che nella decisione la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

(<sup>1</sup>) Decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia — COVID-19: Garanzia statale sul prestito a Finnair (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

**Ricorso proposto il 29 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD'S)**

**(Causa T-400/20)**

(2020/C 262/50)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG (Ostbevern, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso:* Marchio figurativo LLOYD'S — Marchio dell'Unione europea n. 2 957 132

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 1119/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui, respingendo il ricorso della El Corte Inglés, S.A., conferma la decisione della divisione di annullamento che accoglie parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 18 381 C e conferma la cancellazione parziale del marchio dell'Unione europea n. 2 957 132 LLOYD'S (figurativo) per «articoli in queste materie (pelle e finta pelle) non compresi in altre classi, esclusa la pelle utilizzata per la fabbricazione di calzature» della classe 18;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.